



Ministero dell'Interno

I. 325

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Servizi Demografici
Prot. Uscita del 14/01/2013
Numero: **0000138**
Classifica: area 1

Roma,



CIRCOLARE N.

2 | 13

- AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI TRENTO
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
- AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA

- e, per conoscenza:

- AL COMMISSARIO DELLO STATO
PER LA REGIONE SICILIANA PALERMO
- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO
PER LA REGIONE SARDEGNA CAGLIARI
- AL GABINETTO DEL MINISTRO SEDE
- ALL'ISPettorato GENERALE DI AMMINISTRAZIONE
Via Cavour, 6 ROMA
- ALL'ANCI
Via dei Prefetti, 46 ROMA
- ALL'ANUSCA
Via dei Mille, 35E/F CASTEL S.PIETRO TERME (BO)
- ALLA DeA – Demografici Associati
c/o Amministrazione Comunale
V.le Comaschi n. 1160 CASCINA (PI)



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Oggetto: Art.2, comma 6 del D.L. n.179/2012, convertito nella legge n. 221/2012.
Sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione.
Delegabilità, previa convenzione, delle funzioni di ufficiale dello stato civile e di Anagrafe a personale idoneo dell'Unione o dei singoli comuni associati.

Con circolare di questo Ministero n.34 del 29 novembre 2010 è stato diramato il parere del Consiglio di Stato, sez. I, reso nell' adunanza del 29 settembre 2010 riguardante la tematica della delegabilità delle funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale dipendente da comune diverso da quello di appartenenza del sindaco delegante, in forza di convenzione.

Si ricorda che, secondo il cennato orientamento, detta delegabilità è da reputarsi ammissibile, ove sussistano esigenze straordinarie e temporalmente limitate, applicando in via analogica all' ipotesi della delega a personale dipendente da comune diverso da quello di appartenenza del sindaco delegante le norme contenute nel D.P.R. n. 79/2009, le quali consentono, in caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate, le deleghe in questione a personale non di ruolo del comune.

Sulla medesima tematica è intervenuta la norma di cui all'articolo. 2, comma 6 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, di recente convertito nella legge 17 dicembre 2012, n.221, che ha novellato l'art.32 del T.U.E.L. n.267/2000, disciplinante l'istituto delle unioni di comuni, mediante l' inserimento della previsione per cui *"previa apposita convenzione i sindaci dei comuni facenti parte dell' Unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell' Unione stessa, o dei singoli comuni associati, fermo restando quanto previsto dall' articolo 1, comma 3, e dall' articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.396...."*



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Con tale novella è da ritenersi che i sindaci facenti parte dell'Unione possano provvedere a delegare, previa convenzione, le funzioni in argomento anche prescindendo dalla sussistenza di esigenze straordinarie e temporalmente limitate, a personale idoneo dell'Unione o dei singoli comuni associati, nel rispetto di quanto previsto riguardo al possesso dei requisiti abilitativi ai sensi dell'art.1, comma 3 e 4, comma 2 del D.P.R. n.396/2000.

Si pregano le SS.LL. di voler portare a conoscenza dei Sigg. Sindaci il contenuto della presente circolare.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Menghini)